

IL LIBRO III DEL CIC E IL CONCILIO VATICANO II A TRENTA ANNI DELLA SUA PROMULGAZIONE

Mi è stato affidato il tema della presentazione del Libro III del CIC nella sua relazione con il Concilio Vaticano II. Penso che su questa materia si sia già scritto molto nel momento della promulgazione stessa del CIC. Anche se il tema continua ad essere attuale, penso che si debba completare la riflessione già iniziata con una visione nuova, giustamente dopo che sono passati trenta anni della promulgazione del CIC. Perciò questa presentazione si incentrerà non solo nel vedere se il Libro III del CIC rispecchia o meno il Concilio Vaticano II, ma cercherà di vedere in quale misura quel riflesso del Concilio resta ancora vigente o bisognerebbe aggiornarla, non solo alla luce di quanto sia stato legiferato posteriormente ma anche tenendo conto dei cambiamenti introdotti dal CCEO.

1. Uno sguardo di insieme

1.1 Collocazione del libro III in confronto con il CIC17

Credo che per renderci consapevoli del rinnovamento del CIC sia importante partire dalla comparazione tra i due codici di diritto canonico.

CODICE 1917 LIBRO III	CODICE 1983 LIBRO III
PARTE IV : Delle cose Il Magistero ecclesiastico (cann. 1322-1408)	L'ufficio di insegnare della Chiesa (cann. 747-833)
Canoni preliminari (cann. 1322-1326)	Canoni preliminari (cann. 747-755)
Titolo XX: La predicazione della parola divina (cann. 1327-1351)	Titolo I: Il ministero della parola (cann. 756-780)
Cap. I: La formazione catechistica (cann. 1329-1336)	Cap. I: La predicazione della Parola di Dio (cann. 762-772)
Cap. II: La sacra predicazione (cann. 1337-1348)	Cap. II: L'istruzione catechetica (cann. 773-780)
Cap. III: Le sacre missioni (cann. 1349-1351).	Titolo II: L'azione missionaria della Chiesa (cann. 781-792).
Titolo XXI: <i>I seminari</i> (cann. 1351-1371)	Titolo III: <i>L'educazione cattolica</i> (cann. 793-821)
	(→ Libro II)
Titolo XXII: <i>Le scuole</i> (cann. 1372-1383)	Cap. I: Le scuole (cann. 796-806)
	Cap. II: Le università cattoliche gli altri istituti di studi superiori (cann. 807-814)
Titolo XXIII: La previa censura dei libri (cann. 1384-1405)	Cap. III: Le università e facoltà ecclesiastiche (cann. 815-821)
Cap. I: La previa censura dei libri (cann. 1385-1394)	Titolo IV: Gli strumenti di comu- nicazione sociale e in specie i libri (cann. 822-832)
Cap. II: La proibizione dei libri (cann. 1395-1405)	
Titolo XXIV: La professione di fede (cann. 1406-1408)	Titolo V: La professione di fede (can. 833)

Un primo elemento che salta alla vista è il luogo che occupa la materia della missione d'insegnamento della Chiesa. Nel primo codice, il magistero era considerato un mezzo per il quale la Chiesa compiva la sua missione, e si ubicava nel libro sulle «cose». Come diceva il can. 726: «*Res de quibus in hoc libro agitur quaeque totidem media sunt ad Ecclesiae finem consequendum, aliae sunt spirituales, aliae temporales, aliae mixtae*». La categoria di «cose» era condivisa con i Sacramenti e i sacramentali. Poiché l'amministrazione dei sacramenti si rendeva concreto nelle chiese, seguiva la materia dei luoghi sacri. Poiché erano segnalati i tempi dell'anno in cui occuparsi del culto divino, succedeva la materia sui tempi sacri. Dato che tutti questi elementi erano indirizzati alla santificazione e questa non poteva realizzarsi senza una fede integra e una sana morale, si trattava successivamente la materia sul magistero ecclesiastico¹.

Nel CIC/83, il libro III ha una collocazione differente rispetto a quella che aveva nel CIC/17. Nell'attuale Codice abbiamo un libro apposito. Ciò significa che si vuole dare all'insegnamento un luogo privilegiato dentro il Codice. Abbiamo notato anche la sua felice collocazione dopo il libro II sul popolo di Dio e prima del libro IV che riguarda il compito di santificare (*munus sanctificandi*). Ne risulta quindi che l'insegnamento non è un'attività amministrativa, quanto piuttosto qualcosa che attiene alla realtà più profonda della Chiesa.

Il Codice considera la docenza come parte della missione della Chiesa, come una dimensione di quella missione. Come risulta evidente, considerandola parte della missione della Chiesa, la pone in riferimento diretto col Vangelo, specialmente con il mandato del Signore di insegnare a tutti gli uomini.

¹ Cf. A. ALONSO LOBO, «Título preliminar», in A. ALONSO LOBO – L. MIGUELES DOMÍNGUEZ – S. ALONSO MORÁN, ed., *Comentarios al Código de Derecho canónico*, II, Madrid 1963, 9-60.

La novità di questo libro corrisponde al decimo dei principi fissati per la revisione del Codice ed approvati dal Sinodo dei Vescovi il 7-10-1967: tale principio suggeriva l'attuazione di una nuova struttura del Codice, la quale non seguisse soltanto l'orientamento e lo spirito del Concilio, ma risultasse anche conforme alle esigenze scientifiche della legislazione canonica².

Una volta fissata l'organizzazione del Popolo di Dio, viene indicato l'obbligo primario che incombe su di esso, quello di proclamare la Parola di Dio e di vivere in conformità con essa. Tutto ciò corrisponde al comando rivolto dal Maestro divino alla Chiesa nascente di predicare il vangelo a tutti i popoli e di battezzare. Prima l'annuncio, poi il sacramento e infine, l'assoggettarsi alle indicazioni dei responsabili della comunità. Da qui sorge che il codice affermi l'obbligo di conservare in tutti gli atti, i vincoli della comunione (can. 209), che sono la fede, i sacramenti e la disciplina ecclesiastica (can. 205). Inoltre, pensare alla comunione nei sacramenti è impossibile senza la comunione nella fede e nella disciplina³. Perciò si vede chiaro il movimento di comunione all'interno della struttura del Codice.

1.2 *Il CCEO*

CIC 1983	CCEO 1990
LIBRO III	TITOLO XIV: L'evangelizzazione delle genti (cann. 584-594)
L'ufficio di insegnare della Chiesa (cann. 747-833)	TITOLO XV: Il magistero ecclesiastico (cann. 595-666)

² Cf. A. URRU, *La funzione di insegnare della Chiesa nella legislazione attuale*, Roma 2001, 23-24.

³ Cf. G. SEMBENI, *Direttorio Ecumenico 1993. Sviluppo dottrinale e disciplinare*, TG/DC 19, Roma 1997, 22.

Canoni preliminari (cann. 747-755)	Capitolo I: La funzione di insegnare della Chiesa in generale (cann. 595-606)
Titolo I: Il ministero della parola (cann. 756-780)	Capitolo II: Il ministero della Parola di Dio (cann. 607-626)
Cap. I: La predicazione della Parola di Dio (cann. 762-772)	Art. I: La predicazione della Parola di Dio (cann. 609-616)
Cap. II: L'istruzione catechetica (cann. 773-780)	Art. II: La formazione catechistica (cann. 617-626)
Titolo II: L'azione missionaria della Chiesa (cann. 781-792)	Capitolo III: L'educazione cattolica (cann. 627-650)
Titolo III: <i>L'educazione cattolica</i> (cann. 793-821)	Art. I: Le scuole, soprattutto cattoliche (cann. 631-639)
Cap. I: Le scuole (cann. 796-806)	Art. II: Le università cattoliche degli studi (cann. 640-645)
Cap. II: Le università cattoliche gli altri istituti di studi superiori (cann. 807-814)	Art. III: Le università ecclesiastiche degli studi e le facoltà (cann. 646-650)
Cap. III: Le università e facoltà ecclesiastiche (cann. 815-821)	Capitolo IV: Gli strumenti della comunicazione sociale e special- mente i libri (cann. 651-666)
Titolo IV: Gli strumenti di comunicazione sociale e in specie i libri (cann. 822-832)	TITOLO XVII: I battezzati acattolici che convengono alla piena comu- nione con la chiesa cattolica (cann. 896-901)
Titolo V: La professione di fede (can. 833)	TITOLO XVIII: L'ecumenismo cioè la promozione dell'unità dei cristiani (cann. 902-908)

Il CCEO distribuisce la materia in modo diverso del CIC. Mentre il CIC presenta questa missione all'interno di un titolo unico, il CCEO distribuisce la materia in quattro titoli, separando dal titolo riferito al magistero ecclesiastico la missione, la ricezione dei battezzati e l'ecumenismo.

Quanto all'«azione missionaria della Chiesa», denominazione usata nel CIC, o alla «evangelizzazione delle genti», denominazione usata nel CCEO, la materia è sostanzialmente uguale nei due Codici; ma il CCEO presenta alcune originali annotazioni: il can. 585 §1, fa riferimento alle singole Chiese *sui iuris* come soggetto primario della promozione dell'evangelizzazione delle genti; il can. 587 §3, rimanda al diritto particolare delle singole Chiese *sui iuris* l'emanazione di norme con cui viene ordinato il catecumenato; il can. 588 riconosce ai catecumeni la piena libertà di essere ascritti a qualunque Chiesa *sui iuris* (ovviamente s'intende non esclusa la Chiesa latina); il can. 594 precisa che sono territori di missione quelli che la Sede Apostolica riconosce come tali⁴.

1.3 Il Titolo della sezione

Un secondo elemento ci viene offerto dal cambiamento del Titolo della sezione. Qui ci troviamo con un'altra differenza riguardo il vecchio Codice. In quello il titolo era *De magistero ecclesiastico*, facendo riferimento soprattutto all'attività della gerarchia. Nel nuovo codice si discusse ampiamente il titolo da offrire a questa sezione, specialmente nella Plenaria di 1981. Furono avanzate due proposte. La prima fu di titolare la sezione *De Magisterio*, tuttavia si scartò perché si ritenne un'attività all'interno della funzione di insegnare. Il Magistero tocca solo la gerarchia: l'insegnamento invece riguarda tutti. La seconda fu di nominarla *De Fide promovenda seu de Munere docendi*, tuttavia anche questo titolo fu scartato in quanto la promozione della fede è solo un aspetto del *munus docendi*, insieme alla catechesi, la predicazione della Parola di Dio, l'azione missionaria, la

⁴ Nel CCEO viene tralasciato il can. 791 del CIC, che si riferisce alle «Pontificie Opere missionarie», alla celebrazione della «Giornata annuale per le missioni» e al congruo contributo delle singole diocesi per le missioni, da trasmettere alla Sede Apostolica.

liturgia, ecc. Alla fine si scelse il titolo *de ecclesiae munere docendi*, per inglobare tutte le attività riguardanti l'insegnamento che la Chiesa tutta svolge⁵.

Un primo segno del passo del Concilio Vaticano II nel cammino della riforma fu giustamente un cambio di ecclesiologia che reinterpreto' la missione non solo della Chiesa nel mondo, ma anche di ognuno dei fedeli in essa. In questo modo si vuole mostrare che la missione della Chiesa è una funzione che coinvolge tutti i fedeli del Popolo di Dio.

Nella sezione sui doveri e sui diritti di tutti i fedeli, che presiede il Libro II, diversi canoni offrono una luce importante con la quale leggere questa materia. In primo luogo vogliamo richiamare il can. 211 che stabilisce il dovere diritto di tutti i fedeli di lavorare perché il messaggio del Vangelo possa raggiungere tutti gli uomini del mondo. Sebbene la fonte conciliare LG 33d sia riferita ai laici, certamente la reinterpretazione del CIC lo colloca come un obbligo-diritto di tutti i fedeli. D'altronde, si tratta di un dovere-diritto che pervade tutte le sezioni del CIC. Come un complemento di questa norma vorrei riprendere il can. 216 che sancisce il diritto di promuovere e sostenere le opere apostoliche, anche con le proprie iniziative, secondo la propria condizione. In ultimo luogo vorrei ricordare il can. 218 che riconosce la giusta libertà a chi si dedica alle scienze sacre. Queste tre norme resterebbero incomplete se non tenessimo in conto altre della stessa sezione. In primo luogo il can. 213 che indica il diritto dei fedeli di ricevere dai pastori i beni della Chiesa, specialmente la Parola di Dio e i sacramenti. Inoltre, data la missione di annunciare il Vangelo, essi hanno anche il diritto, secondo il can. 217, di ricevere

⁵ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ad Em.mis atque Exc.mis Patribus commissionis ab novissimum shema codicis iuris canonici exhibitatum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*, Città del Vaticano 1981, 166.

un'educazione congruente con la missione affidata loro nel Battesimo⁶.

Il riferimento a queste norme del Libro II non è puramente accademico, ma vuole evidenziare come nel Libro III, in stretto rapporto con il Libro II, troveremo un doppio gioco di doveri e diritti: quelli che toccano a ogni fedele nella Chiesa, e quelli che sono in diretto riferimento al *munus pastorale* dell'autorità ecclesiale.

Tornando al titolo, quindi, chiaramente si vede che si tiene conto della varietà dei contenuti che formano l'oggetto d'insegnamento e del loro diverso valore, sia delle diverse modalità attraverso le quali l'insegnamento viene trasmesso (testimonianza di vita, annuncio e ministero della parola, insegnamento ufficiale, azione missionaria, educazione, mezzi di comunicazione sociale). Vengono inoltre dettate delle disposizioni che riguardano i diversi soggetti che partecipano della funzione di insegnare: pastori, laici, consacrati. Nella prospettiva dell'ecclesiologia di comunione, in forza della quale tutti i fedeli della Chiesa sono chiamati a prendere parte alla sua missione (cann. 204 §1 e 208), il Codice si preoccupa di valorizzare il posto che ciascun battezzato occupa, il ruolo che gli è assegnato, i mezzi di cui dispone per contribuire alla crescita del Corpo di Cristo.

⁶ Altri canoni dei fedeli in genere che hanno relazione con il nostro tema sono: 204 §1 Partecipazione alla missione profetica; 205 Comunione di fede; 209 §1 Obbligo di mantenere la comunione; 211 Obbligo (e diritto) dell'annuncio; 212 §1 Obbligo di seguire i pastori (maestri della fede); §2 Diritto di manifestare i bisogni; §3 Diritto di manifestarsi ai pastori; 213 Diritto a ricevere «i beni spirituali»; 216 Diritto a promuovere l'azione apostolica; 217 Diritto a una formazione cristiana; 218 Diritto alla buona fama; 299 Diritto a costituire associazioni di fedeli. Nella sessione sui *laici* troviamo: 225 §1 Diritto e obbligo dell'apostolato (far conoscere); 226 §2 Diritto a procurare l'educazione cattolica dei figli; 228 §1 Possono essere chiamati per gli uffici per cui sono idonei; 229 §1 Diritto alla formazione per l'apostolato; §2 Diritto alla educazione scientifica; §3 Sono capaci d'insegnare le scienze sacre; 231 §1 Diritto a ricevere formazione, ed altri in diversi posti dello stesso Libro.

Così come nell'ordine esterno esiste una logica, anche nell'ordine interno vediamo che si risponde a criteri chiari di priorità nella Chiesa. Al primo posto stanno i ministeri della parola, cioè la predicazione e la catechesi (can. 761); poi viene l'attività missionaria. Il che riflette la presa di coscienza che si è avuta nel Concilio Vaticano II da parte della Chiesa di essere tutta missionaria per natura e che, per conseguenza, l'azione missionaria è azione di tutti e di ciascuno dei suoi membri (can. 781; *LG* 17; *AG* 2). Gli altri titoli del libro III sono soltanto strumentali ai primi due: l'educazione cattolica, gli strumenti della comunicazione sociale, la professione di fede.

2. Canonii introduttivi (cann. 747-755)

2.1 *Quadro comparativo*

CIC 17		CIC83	
1322 §1	Cristo affida il deposito della fede alla Chiesa	747 §1	Cristo affida il deposito della fede alla Chiesa
§2	Diritto dovere di insegnare e tutti dobbiamo aderire alla vera Chiesa	§2	Competenza per proclamare i principi morali, giudizi sulla persona umana.
1323 §1	<i>De fide divina et catholica credenda</i>	748 §1	Tutti sono tenuti a cercare la verità
§2	Definizioni solo il Romano Pontefice e il Concilio Ecumenico	§2	Nessuno deve essere obbligato ad abbracciarla
§3	Presunzione di dichiarazione	749 §1	Infallibilità del Romano Pontefice
1324	Evitare l'eresia e gli errori dottrinali	§2	Infallibilità del Collegio del Vescovi
1325 §1	Obbligo di confessare la fede	§3	Presunzione di definizione
§2	Eresia, scisma e apostasia	750 §1	<i>De fide divina et catholica credenda</i>
§3	Evitare dispute con gli acattolici	§2	<i>De fide tenenda</i>

1326	Vescovi veri dottori e maestri	751	Eresia, scisma e apostasia
		752	Assenso religioso-magistero ordinario
1351	Non si può obbligare a nessuno a abbracciare la fede contro la sua volontà	753	Assenso religioso ai Vescovi e Collegio Episcopale veri dottori e maestri
		754	Osservanza delle costituzioni e decreti
		755 §1	Collegio dei Vescovi e Sede Ap. Fomentare e dirigere il movimento Ecumenico
		§2	Vescovi e Conf. Ep. Dare norme

Dal quadro comparativo non sembra che ci siano grandi cambiamenti nel nuovo Codice. Nonostante quest'apparenza, nel linguaggio della nuova legislazione si può percepire un atteggiamento più pastorale. Questo stesso si rispecchia nel cambio di atteggiamento della Chiesa verso gli uomini, non presentandosi adesso come chi «deve loro insegnare», i quali non possono che aderire alle verità insegnate, senza nessun tipo di dialogo e considerazione possibile (can. 1322 §1 CIC17), ma come chi riconosce agli uomini l'obbligo di cercare la verità e, una volta trovata, abbracciarla.

Riguardo ai cristiani non cattolici si vede chiaramente il cambiamento di atteggiamento, quando dall'evitare dispute e atti pubblici con loro (can. 1325 §3 CIC17) si passa alla ricerca dell'unità dei cristiani in un'unica Chiesa (can. 755 §1 CIC83).

Penso che si possa affermare che il grande cambiamento si trova fondamentalmente nella teologia sottostante che permette un'interpretazione diversa delle norme come si vedrà dall'analisi dei testi conciliari.

2.2 *Contenuto*

Tenendo conto dei testi del Concilio che sono alla base di questa sezione possiamo distinguere due grandi gruppi di norme: le norme che toccano il rapporto della Chiesa con il messaggio di salvezza e con gli uomini (a) e le norme che regolano il magistero autentico (b).

a) Le norme che toccano il rapporto della Chiesa con il messaggio di salvezza e con gli uomini (cann. 747-748; 755) hanno come base *LG, DV, DH, AG, UR, GS*, ecc. Risulta difficile stabilire una denominazione comune per queste norme perché si presentano in diverse direzioni. Due sono, a nostro avviso, i punti di partenza.

In primo luogo la *dignità di ogni uomo*. La dichiarazione *Dignitatis humanae* del Concilio, partendo dalla consapevolezza più diffusa del valore di ogni vita umana, esige che sia riconosciuta a ogni uomo la libertà da ogni tipi di coazione, da esercitare, specialmente nell'ambito interno, riguardo la religione. Il Concilio propose di dichiarare, in questo senso, ciò che è conforme alla verità e alla giustizia (*DH 1a*).

Pur riconoscendo come punto di partenza il diritto e dovere di ogni uomo di cercare e abbracciare la verità, non tralascia di affermare che

questa unica vera religione crediamo che sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù ha affidato la missione di comunicarla a tutti gli uomini, dicendo agli apostoli: «Andate dunque, istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato» (Mt 28,19-20) (*DH 1b*).

La libertà religiosa comporta due dimensioni: libertà per cercare la verità, in modo tale che non sia imposta a nessuno una religione, e libertà per abbracciare quella verità

che si è trovata. Questo diritto non può essere tralasciato da nessuna società civile (*DH* 2a e b). Obbligare qualcuno contro la propria coscienza è lesionare profondamente la dignità umana (*DH* 3d).

Libertà che possiede una dimensione sociale, anche qui, in due sensi. Da una parte, la libertà di coscienza non può essere esercitata abusivamente, cioè, deve tener conto dei diritti degli altri uomini nella società, in dialogo con gli altri (*DH* 3a). Da un'altra, la libertà riconosciuta al singolo va anche affermata per i gruppi. Appartiene alla dinamica religiosa il voler vivere la propria esperienza in gruppi ai quali deve essere offerta la possibilità di radunarsi, di formarsi, ecc. afferma anche la Dichiarazione:

Però, nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui (*DH* 4c),

indicando che anche gli altri uomini devono rispettare la libertà altrui in questo campo.

Un secondo punto di partenza è la *rivelazione cristiana*: «Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, rimanesse per sempre integro e fosse trasmesso a tutte le generazioni» (*DV* 7a). Si rende evidente la dinamica Trinitaria del voler estendere il messaggio del Vangelo a tutti gli uomini per

formare il popolo di Dio [...] A questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì il dominio di tutte le cose (cfr. *Eb* 1,2) [...] Per questo infine Dio mandò lo Spirito del Figlio suo, Signore e vivificatore, il quale per tutta la Chiesa e per tutti e singoli i credenti è principio di associazione e di unità, nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere (*LG* 13a).

La predicazione del Vangelo suppone pure la ricerca di un cambiamento sociale secondo i valori della Buona Novella, «cioè l'impegno nel permeare di spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della comunità in cui uno vive» (AA 13a)⁷. Compito che tocca specialmente ai laici, tanto nell'ambito nazionale come internazionale, collaborando con tutti gli uomini di buona volontà (AA 14a-b).

Questa chiamata universale è presentata in due direzioni. In primo luogo comprende tutti gli uomini sparsi per il mondo. Loro sono i destinatari di questo messaggio (LG 13b). In secondo, a modo di dialogo, incorporando le ricchezze che la diversità umana porta con sé, in uno sforzo di costruire insieme l'unità dell'unico Popolo di Dio (LG 13c).

La chiamata è presentata in forma graduale. In primo luogo ai *cattolici* è presentata questa chiamata come un rinnovamento ad appartenere a questo Popolo di Dio non solo col corpo ma anche con il cuore. Per questo afferma:

sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e che inoltre, grazie ai legami costituiti dalla professione di fede, dai sacramenti, dal governo ecclesiastico e dalla comunione, sono uniti, nell'assemblea visibile della Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi (LG 14a).

⁷ Aggiunge il testo del Concilio: «a) anzitutto nella coerenza della vita con la fede, mediante la quale diventano luce del mondo, e con la loro onestà in qualsiasi affare, con la quale attraggono tutti all'amore del vero e del bene, e in definitiva a Cristo e alla Chiesa; b) con la carità fraterna, con cui diventano partecipi delle condizioni di vita, di lavoro, dei dolori e delle aspirazioni dei fratelli e dispongono a poco a poco il cuore di tutti alla salutare azione della grazia; c) con la piena coscienza della propria responsabilità nell'edificazione della società, per cui si sforzano di svolgere la propria attività domestica, sociale, professionale con cristiana magnanimità. Così il loro modo d'agire penetra un po' alla volta l'ambiente di vita e di lavoro». AA 13c.

Poi il Concilio si dirige ai cristiani *non cattolici*, cioè, coloro che

hanno in onore la sacra Scrittura come norma di fede e di vita, manifestano un sincero zelo religioso, credono amorosamente in Dio Padre onnipotente e in Cristo, figlio di Dio e salvatore, sono segnati dal battesimo, col quale vengono congiunti con Cristo, anzi riconoscono e accettano nelle proprie Chiese o comunità ecclesiali anche altri sacramenti (*LG* 15a).

Per ultimo ai *non cristiani* ai quali, come abbiamo già visto, è riconosciuta la libertà di aderire alla fede che viene loro predicata. In questo cammino di conversione è riconosciuto un punto di partenza:

è sufficiente perché l'uomo avverta che, staccato dal peccato, viene introdotto nel mistero dell'amore di Dio, che lo chiama a stringere nel Cristo una relazione personale con lui. Difatti, sotto l'azione della grazia di Dio, il neo-convertito inizia un itinerario spirituale in cui, trovandosi già per la fede in contatto con il mistero della morte e della risurrezione, passa dall'uomo vecchio all'uomo nuovo che in Cristo trova la sua perfezione (*AG* 13b).

Occupano un posto speciale i cristiani delle Chiese Orientali perché presso di loro si è conservato un sacerdozio valido. In questo senso viene loro riconosciuto uno status speciale riguardo all'esercizio del proprio sacerdozio quando vengono all'unità cattolica, e alla *communicatio in sacris* in certi situazioni (*OE* 25-26).

b) Se il compito di «custodire santamente, approfondire, annunciare ed esporre fedelmente» stabilito dal can. 747 §1, tocca a tutta la Chiesa, è compito dei pastori di farlo autoritativamente. Da qui le norme che regolano il magistero autentico, che hanno come base comune il testo di *LG* 25 (cann. 749-754). Tre sono le premesse di questo numero: in primo luogo che i pastori hanno il compito di pre-

dicare il Vangelo; che per farlo loro godono della assistenza dello Spirito Santo e, terzo, che la loro «missione» per esercitare il ministero è da svolgere nella comunione (LG 24).

I pastori hanno ricevuto da Cristo la grazia per predicare con autorità il suo messaggio, per farlo germogliare nel cuore dei fedeli e per tenere lontano dal gregge gli errori dottrinali. Da questo fondamento nasce l'obbligo dei fedeli di ascoltare i pastori, di restare aperti al messaggio da loro dato; questo specialmente quando si tratta del magistero autentico del Romano Pontefice, anche quando il suo insegnamento non è *ex cathedra*. L'assistenza dello Spirito Santo, l'infallibilità, è presente nei Vescovi dispersi per il mondo o riuniti in Concilio Ecumenico chiamati ad esprimersi collegialmente (can. 337), ma specialmente nel Romano Pontefice «in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli che conferma nella fede i suoi fratelli (cf. Lc 22,32), sancisce con atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale» (LG 25c, can. 749 §2).

Rimane un punto non poco importante. Osservando il testo dei canoni dell'introduzione si vede come l'intervento della gerarchia è sviluppato a livelli tanto collegiale delle Conferenze Episcopali come individuali, cioè, ogni singolo vescovo nella propria diocesi. Considerare come soggetto dell'infallibilità i vescovi dispersi per il mondo (cann. 749 §2 e 337 §2) e soggetto dell'assenso religioso le Conferenze Episcopali (can. 753), introduce nell'ordinamento giuridico la teologia della collegialità episcopale di cui il Concilio ha insistito, il che risulta una novità riguardo al vecchio CIC. La collegialità non resterà solo in questa sezione, ma attraverserà tutto il Libro III come vedremo più avanti.

Una domanda che possiamo porci in questo momento è se questo cambiamento rispecchi il Concilio Vaticano II e se lo faccia sufficientemente. Alla prima domanda è evidente che c'è un riflesso della teologia conciliare in questa sezione. Alla seconda, il cambiamento introdotto al can. 750 §2, inserendo la categoria *De fide tenenda*, ha ricupe-

rato una categoria che il CIC17 aveva lasciato da parte, e che quindi si tratti di un recupero teologico-giuridico di un concetto anteriore ai due Codici.

Penso che un altro punto in cui si potrebbe intervenire sarebbe quello di inserire la professione di fede del can. 833 in questa sezione, dato lo stretto rapporto delle materie e per evitare una sezione per un solo canone⁸.

3. Il ministero della Parola Divina (cann. 756-780)

3.1 *Quadro comparativo*

CIC 17		CIC83	
1327 §1	Ufficio di predicare la fede RP in tutta la Chiesa e i VV. nella propria diocesi	756 §1	La funzione d'annunciare nella Chiesa universale Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi
		§2	Il Vescovo moderatore del ministero della Parola
§2	VV. obbligo di predicare la fede	757	I parroci ed i presbiteri come collaboratori
	I parroci devono chiamare altri ad aiutarli		I diaconi

⁸ Se facciamo un paragone con il CCEO vediamo che il Titolo XV sul *magistero ecclesiastico* (cann. 595-666) non comprende dei canoni preliminari, ma è suddiviso in quattro capitoli: *a)* la funzione di insegnare della Chiesa in generale, ove sono inseriti cinque dei nove canoni introduttivi del Libro III del CIC; *b)* il ministero della Parola di Dio, con due articoli sulla predicazione e sulla catechesi; *c)* l'educazione cattolica, con i tre articoli sulle scuole, soprattutto cattoliche, sulle università cattoliche e sulle università e facoltà ecclesiastiche; *d)* gli strumenti della comunicazione sociale e specialmente i libri. Nel CCEO manca una normativa esplicita sulla Professione di fede, come anche l'elenco di circostanze in cui emettere personalmente la professione di fede, mentre si dice nei rispettivi luoghi del Codice chi deve fare *la fidei Professio* e *coram quo*. Le fonti immediate di questa normativa sono anzitutto i suddetti documenti conciliari e i vari documenti pontifici e della Santa Sede del dopo Concilio Vaticano II.

1328 Nessuno può predicare
senza la missione

Capitolo II
De la sacra predicazione

1337 Solo l'ordinario concede
la facoltà di predicare
nel suo territorio.

1338 Predicazione ai religiosi
§1 esenti

§2 Predicare a suore col
consenso vescovo

§3 La facoltà di predicare ai
religiosi laici

1339 Non negare la facoltà di
§1 predicare ai religiosi pre-
sentati dai superiori

§2 Questi devono avere
licenza dei superiori

1340 Facoltà per predicare +
§1 buoni costumi

§2 Revoca se si verifica
mancanza di doti

§3 Contro la revoca ricorso

1341 Licenza dell'ordinario per
§1 predicare

758 I religiosi

759 I laici

760 Sacra scrittura, Tradizione,
Liturgia, Magistero, Vita
della Chiesa

761 La predicazione, L'istru-
zione catechetica, La pre-
sentazione della dottrina,
Le dichiarazioni pubbliche

Capitolo I
Della Predicazione della Parola di Dio

762 Principio teologico-pastorale
I ministri

763 Vescovi hanno diritto
di predicare ovunque.
Può essergli vietato

764 I Presbiteri e diaconi
hanno la facoltà di predicare
in tutti luoghi col consenti-
mento presunto del rettore
della Chiesa

765 Predicare ai religiosi, con
consenso del superiore

766 I laici possono essere
ammessi a predicare

767 Riserva dell'omelia al
§1 sacerdote

§2 Obbligatoria nelle
domeniche

§3 Consigliabile durante
la settimana

§4 I parroco o rettore cura
applic. delle norme

768 Proporre ciò che è necessa-
§1 rio per credere...

§2	Licenza del parroco o rettore	§2	Impartire la dottrina della Chiesa su...
§3	Licenza per la chiese capitolari	769	Accomodata alla condizione dei fedeli
1342 §1	Facoltà solo a sacerdoti e diaconi	770	Esercizi spirituali e missioni
1342 §2	I solo chierici divieto di predicare in chiesa	771 §1	Il Vescovo dioc. come legislatore al riguardo. Sollecitudine per quelli che di solito non ricevono cura pastorale
1343 §1	Diritto dell'Ordinario di predicare in tutte le chiese del proprio territorio	§2	Non credenti
§2	Proibizione di predicare	772 §1	Si seguano le indicazioni del Vescovo diocesano
1344 §1	Omelia obbligatoria nelle feste	§2	Radio e TV
§2	Obbligo del parroco non delegabile		
§3	Si può omettere con giusta causa		
1345	Convenienza della predica in ogni messa con fedeli		
1346 §1	Durante la Quaresima e l'Avvento		
§2	Canonici sono obbligati ad assistere		
1347 §1	Tutto ciò che bisogna credere e praticare		
§2	Astenersi di assunti profani o complicati		
§3	Errori nella predicazione		
1348	Esortare a frequentare la predicazione		
1349 §1	Ogni dieci anni missione		

- §2 Si seguano le indicazioni del Vescovo
- 1350 §1 Guardare ai non cattolici
- §2 Riserva alla Santa Sede

Capitolo I
De la istruzione catechetica

- 1329 Dovere proprio dei pastori
- 1330 Insegnare ai bambini
Preparare nella quaresima
- 1331 Perfezionare coloro che hanno già...
- 1332 Spiegare agli adulti
- 1333 §1 Aiuto dei chierici o laici.
- §2 Presbiteri e altri chierici devono aiutare
- 1334 Aiuto dei religiosi
- 1335 Non solo i genitori ma anche i nobili hanno l'obbligo che i suoi sudditi...
- 1336 L'ordinario ordina nella diocesi l'insegnamento

Capitolo II
Della formazione catechetica

- 774 §1 La sollecitudine riguarda tutti i membri della Chiesa
- 773 Soprattutto i pastori delle anime
- 779 Che la fede dei fedeli diventi viva, esplicita e operosa
- 775 §1 Dettare le norme
Procurare i mezzi
Fomentare e coordinare le iniziative catechistiche
- Curare la preparazione dei catechisti, conoscano la dottrina della Chiesa
- 780 Assicurare la formazione continua
- Imparino i principi delle discipline pedagogiche
- 775 §2 Editare nuovi catechismi
- 775 §3 Creare un dipartimento di catechesi
- 776 Fare partecipare
- | |
|--------------------|
| I chierici |
| Religiosi |
| Membri SVA |
| Laici e catechisti |

	1°	Assicurare la catechesi sacramentale	
777	2°	Bambini	Catechesi d'iniziazione
	3°	Formazione posteriore	
	4°	Giovani e adulti:	fortificare
778	Religiosi insegnino il catechismo	Nelle loro chiese Scuole Alte opere	
773	Sollecitudine di tutti i fedeli		
774 §2	Genitori (padrini) primi catechisti dei loro figli		
776	Catechisti nelle parrocchie Materiale didattico, strumenti di com. soc.		
779	Adatto alle persone Efficace per imparare e praticare la fede		

Come si può osservare la sistematica di entrambe le legislazioni differisce notevolmente. Nella prima, compresa nel titolo generale del magistero della Chiesa, esisteva un comma per la «predicazione della parola divina» che si compone di tre capitoli: l'istruzione catechetica, la predicazione — cioè la predicazione propriamente detta — e le missioni.

Questa divisione è stata sostituita da un'altra più sistematica e coerente: la predicazione e la catechesi si considerano come forme concrete del ministero della parola. In quanto alla normativa sulle missioni, si distingue nell'attuale codificazione, tra missioni *interne*, can. 770 nelle quali sono considerate come una forma di predicazione, e missioni *dirette* ai non cattolici, in posti dove non è costituita la Gerarchia ordinaria. Queste ultime sono regolate in un ti-

tolo distinto da quello del ministero della parola dentro questo stesso libro (Titolo II); in esse ci saranno molte e molto differenti manifestazioni del ministero della parola⁹.

D'altronde, si percepisce nella lettura dei canoni del CIC17, due punti: a) la preoccupazione di determinare chi può svolgere i diversi ministeri, b) un legame stretto al territorio, tanto dei vescovi come dei presbiteri che faceva sì che il vescovo potessi predicare solo nel suo territorio, o tutte le diverse determinazioni riguardo alla predicazione dei sacerdoti¹⁰.

Nell'ordinamento attuale di questa materia, insieme alla determinazione dei doveri che corrispondono ai pastori, si rivelano tre punti fondamentali molto manifesti nei documenti del Concilio Vaticano II: a) il superamento di quella visione riduttiva che limitava il ministero della parola agli obblighi che avevano i fedeli di riceverlo; ora, senza dimenticare quella dimensione, si dà una maggiore rilevanza all'atto di diffusione del Vangelo; b) la responsabilità di tutti i fedeli in questo ministero¹¹; c) una visione della predicazione più legata alla vocazione tanto dei vescovi come dei presbiteri, dei religiosi e dei laici.

Il Titolo I è diviso in tre sezioni: una, introduttiva seguita dalla predicazione della Parola e finalmente dalla formazione catechetica. Vorrei presentare alcune linee che attraversano tutto il titolo, prese dal Concilio.

⁹ Cf. *Communicationes* 19 (1987) 236.

¹⁰ Sono stati soppressi alcuni elementi oggi fuori della realtà, come l'obbligo dei «Signori» (abbiamo tradotto con nobili) di preoccuparsi per la catechesi dei sudditi (can. 1335 CIC17).

¹¹ Cf. J.A. FUENTES, «Introducción», in A. MARZOJA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, III/1, Pamplona 2002³, 79.

3.2 *Contenuto e modalità della trasmissione della Parola*

Si può partire dal principio che è esposto in *PO* 4, dove viene espresso che «il popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della parola del Dio vivente [...] (poiché) nessuno può essere salvo se prima non ha creduto». A questa comunità che ha come scopo preciso la ricerca della salvezza, viene esposto il mistero di Dio presente nella sua Parola.

Il contenuto espresso in questo ministero dovrà sempre essere il *mistero di Cristo*. Il fatto di mettere al centro questo mistero, ci mostra che i contenuti che ci mostrano gli altri canoni (dottrina, vita, costumi) possiedono un centro fondamentale: *La persona di Cristo*. Infatti, non si trasmette un insieme di verità astratte, ma la Verità fatta carne, si trasmette Cristo stesso (*RM* 44)¹².

Al riguardo del fondamento sul quale si deve basare l'insegnamento, il Codice non fa che smembrare gli elementi appartenenti nella maggior parte al *deposito della fede*, segnalando tassativamente la sacra Scrittura (*DV* 6), la tradizione (*DV* 8); il magistero della Chiesa, garanzia della verità, la liturgia, «con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati [...] la Chiesa prega il suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all'eterno Padre» (*SC* 7), la vita stessa della Chiesa, che segue il cammino tracciato da Cristo per comunicare agli uomini i frutti della salvezza (*LG* 8). Come si può osservare si tratta di tutto ciò che la Chiesa crede e prega¹³.

Questi sono, quindi, gli elementi genuini su cui bisogna fondarsi per trasmettere il mistero di Cristo integralmente e

¹² Cf. J.A. FUENTES, «Introducción» (cf. nt. 11), 76.

¹³ «Abbiano cura che questo insegnamento sia fatto secondo un ordine ed un metodo che si addica, oltre che alla materia di cui si tratta, alla mentalità, alle capacità, all'età e alle condizioni di vita degli uditori, e sia basato sulla sacra Scrittura, sulla tradizione, sulla liturgia, sul magistero e sulla vita della Chiesa». *CD* 14.

fedelmente¹⁴. Dio, che nel suo Figlio ha amato il mondo, che nel suo Verbo incarnato ha dato ad ogni cosa l'essere ed ha chiamato gli uomini alla vita eterna. Quindi, tenendo conto anche dell'intervento fatto da un padre alla Plenaria di 1981, forse era meglio premettere all'attuale can. 756, un canone in cui vi fosse il contenuto del can. 760 che ha indubbiamente un'estensione maggiore del can. 756. Al riguardo della differenza terminologica, dobbiamo semplicemente notare che sembrerebbe che «il Codice ha trasferito alcune frasi del Concilio, ma senza preoccuparsi di realizzare una loro coerenza almeno terminologica»¹⁵.

Il can. 768, trattando del contenuto della predicazione della Parola di Dio, indica due oggetti della predicazione: a) primo oggetto sono le verità di fede e le norme della morale cristiana («ciò che è necessario credere e fare») per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini. Questo viene sottolineato dalla parola *imprimis*¹⁶; b) Secondo oggetto è l'insegnamento del Magistero della Chiesa nei seguenti campi: la dignità e libertà della persona umana; la unità e stabilità della famiglia e suoi compiti; i doveri degli uomini nella società e l'ordinamento delle cose temporali secondo l'ordine stabilito da Dio.

Riguardo a questa divisione possiamo osservare: a) che nel primo paragrafo si tocca *l'ordine soprannaturale*, invece, nel secondo la sua applicazione *nell'ordine naturale*. b) Ov-

¹⁴ Cf. A. URRU, «La funzione di insegnare», in GRUPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa. II. Il Popolo di Dio, stati e funzioni del Popolo di Dio, Chiesa particolare e universale, la funzione di insegnare. Libri II e III del Codice*, Roma 1990, 617-618.

¹⁵ Cf. P. URSO, «Il ministero della parola divina: predicazione e catechesi (cann 756-780)», in GRUPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *La funzione di insegnare della Chiesa. XIX Incontro di Studio Passo della Mendola – Trento, 29 giugno – 3 luglio 1992*, Quaderni della Mendola 1, Milano 1994, 30.

¹⁶ Cf. J.A. FUENTES, «Comentario al c. 768» (cf. nt. 11), 120.

viamente, si tratta di un'esemplificazione dei problemi morali che la Chiesa incontra oggi. Quindi l'elenco non è esau-
stivo, ma piuttosto indicativo. Questo non potrebbe essere
altrimenti, giacché, come dicevamo prima, si deve adattare
la predicazione alla condizione dei fedeli, e non soltanto per-
ché loro possano capire, ma perché sia qualcosa di pratico
per la loro vita quotidiana.

Ovviamente la *finalità* di questo ministero è l'insegna-
mento per render viva e operosa la fede dei fedeli (CD 14).

A tal fine c'è un altro principio che regge, a nostro avviso,
tutto il titolo e tocca la *modalità* della trasmissione. Il can.
769 indica lo *stile* ideale di predicazione. Cioè, che la dot-
trina cristiana sia proposta in modo comprensibile agli uditori
secondo la loro condizione e in maniera adatta ai tempi, in
modo da mostrare la «materna sollecitudine» della Chiesa
per gli uomini (CD 13). Il senso di questa norma si trova nella
finalità della predicazione, cioè, nutrire il Popolo di Dio, per-
ciò, i predicatori non devono pensare tanto alla propria elo-
quenza quanto al frutto che l'auditorio può trarre. In altre
parole, il compito non è di insegnare una propria sapienza,
bensì di insegnare la Parola di Dio, specialmente con il pro-
prio stile di vita, e di invitare tutti insistentemente alla con-
versione e alla santità. Inoltre se la predicazione della Parola,
che nelle circostanze attuali del mondo è spesso assai difficile,
vuole avere più efficaci risultati sulle menti di coloro che
ascoltano, non può limitarsi ad esporre la Parola di Dio in ter-
mini generali e astratti, ma deve applicare la perenne verità
del Vangelo alle circostanze concrete della vita (PO 4)¹⁷.

¹⁷ In questo senso è interessante osservare quello che era detto nel vec-
chio Codice al riguardo: can. 1347 §2: «I predicatori della divina parola
si astengano da argomenti profani od astrusi, eccedenti la comune intel-
ligenza degli ascoltatori, ed esercitino il ministero evangelico non con le
parole persuasibili della umana sapienza, non dell'apparato di una inutile
ed ambiziosa eloquenza e con affettazione nel dire, ma nella manifesta-
zione dello spirito e della virtù, predicando, non se stessi, ma Cristo Cro-
cifisso». Parallelamente il can 248 stabilisce la necessità dello stesso

Gli stessi principi sono esposti riguardo alla catechesi, la quale deve essere fatta

secondo un ordine ed un metodo che si addica, oltre che alla materia di cui si tratta, alla mentalità, alle capacità, all'età e alle condizioni di vita degli uditori, e sia basato sulla sacra Scrittura, sulla tradizione, sulla liturgia, sul magistero e sulla vita della Chiesa (*CD* 14).

Poiché la catechesi si ordina alla vita dei fedeli, deve tenere conto, giustamente, della condizione di quelli ai quali viene offerta, con un senso fondamentalmente esistenziale. In questo senso si esprime il can. 779 (il cui commento si farà più avanti), quando dice: «apprendere più pienamente la dottrina cattolica e di tradurla in pratica in modo più conveniente».

3.3 Responsabili di questo ministero

Leggendo i testi del Concilio si possono osservare due linee di rapporto tra i membri della Chiesa. La prima, ovviamente gerarchica, coinvolge in primo luogo il Romano Pontefice, come successore di Pietro, riconoscendolo come principio di unità tanto del Collegio Episcopale quanto di tutti i fedeli nella Chiesa (*LG* 23a). Questo principio di unità, di comunione, è garanzia che la trasmissione della Parola s'inserisce nella dinamica evangelica che il Signore stesso ha ordinato (*CD* 3). I Vescovi, in comunione gerarchica col Romano Pontefice, giacché sono principio di unità nella diocesi a loro affidata, esercitano il loro ministero di maestri di fede e araldi della Parola, dando norme

adeguamento nella formazione nei seminari: «L'insegnamento dottrinale impartito agli alunni è finalizzato ad acquisire una dottrina ampia e solida nelle scienze sacre, parallelamente ad una cultura generale rispondente alle necessità di luogo e di tempo, in modo che, mediante la propria fede in essa fondata e da essa nutrita, siano in grado di annunciare convenientemente il messaggio del Vangelo agli uomini del proprio tempo, in modo adeguato alla loro capacità».

per regolare l'esercizio di tutto il ministero della Parola all'interno della sua propria chiesa particolare (LG 23a).

La seconda linea si potrebbe chiamare di sollecitudine e collaborazione. La cura di annunciare il Vangelo appartiene al Corpo dei Pastori; da qui nasce l'obbligo, per quanto possibile, di collaborare tra di loro per rendere effettiva la sollecitudine di ogni singolo vescovo per tutta la Chiesa Universale, per esempio con l'invio dei missionari alle altre Chiese particolari (LG 23b, AG 31).

Si devono distinguere in questo punto diversi livelli di collaborazione. A livello episcopale i testi rendono evidente la collaborazione tra le Chiese particolari; a livello diocesano, il vescovo appare come «moderatore» di tutto il ministero della Parola, facendo riferimento a un ministero che suppone un'attività che sicuramente è previa all'azione del vescovo stesso. Questa precedenza colloca ai pastori in una situazione di servizio ai fedeli. In questo senso, ricorda la Dichiarazione *Gravissimum educationis*, che è dovere dei pastori provvedere affinché i fedeli possano ricevere un'educazione cristiana (GE 3). *Christus Dominus*, da parte sua, stabilisce l'obbligo dei pastori di vegliare perché tutti i fedeli ricevano il catechismo,

si adoperino inoltre perché i catechisti siano convenientemente preparati al loro compito, conoscano di conseguenza a fondo la dottrina della Chiesa e apprendano in teoria ed in pratica le leggi della psicologia e le materie pedagogiche (CD 14).

Riguardo ai presbiteri è loro riconosciuto, come primo obbligo, quello di essere annunciatori del Vangelo (PO 4), ma questo compito, anche se sorge come diritto dalla propria ordinazione, non può essere svolto che nella comunione e collaborazione con il proprio pastore (LG 28a), essendo par-

tecipi di questa unione anche i sacerdoti religiosi, perché «per ragione quindi dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa (*LG* 28b).

Come parroci sono incoraggiati a far partecipare tutti i fedeli nell'annuncio del Vangelo specialmente attraverso la catechesi: dei religiosi per quanto il loro carisma è sempre una ricchezza da mettere al servizio della comunità (*CD* 30,2). Dirà più avanti il testo conciliare:

Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le donne, appartengono a titolo particolare alla famiglia diocesana, recano un notevole aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute necessità dell'apostolato, lo possono e lo devono recare in misura ancora maggiore per l'avvenire (*CD* 34b).

I religiosi, da parte loro, hanno un ruolo speciale nella missione di trasmettere la parola.

E tale scopo essi sono tenuti a perseguire soprattutto con la preghiera, con le opere della penitenza e con l'esempio della loro vita: e questo santo Sinodo li esorta ad accrescere sempre più in loro stessi la stima e la pratica di tali elementi spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono partecipare sempre più alacramente alle opere esterne di apostolato, tenuta presente la caratteristica propria di ogni istituto (*CD* 33a-b).

In questi istituti l'azione apostolica e caritatevole rientra nella natura stessa della vita religiosa, in quanto costituisce un ministero sacro e un'opera di carità, che sono stati loro affidati dalla Chiesa e devono essere esercitati in suo nome. Perciò tutta la vita religiosa dei membri sia compenetrata di spirito apostolico, e tutta l'azione apostolica sia animata da spirito religioso (*PC* 8).

I laici possiedono in questo titolo un ruolo speciale. Aspetto del tutto nuovo del Codice, è frutto diretto del Concilio: i laici cooperano all'opera evangelizzatrice della Chiesa partecipando insieme come testimoni e come vivi strumenti alla sua missione salvifica soprattutto quando, chiamati da Dio, vengono destinati dai vescovi a quest'opera (*AG* 31, *LG* 35c). Un ruolo speciale tocca a coloro che essendo genitori sono i primi educatori dei loro figli:

Là i coniugi hanno la propria vocazione: essere l'uno all'altro e ai figli testimoni della fede e dell'amore di Cristo. La famiglia cristiana proclama ad alta voce allo stesso tempo le virtù presenti del regno di Dio e la speranza della vita beata. Così, col suo esempio e con la sua testimonianza, accusa il mondo di peccato e illumina quelli che cercano la verità (*LG* 35c, *GS* 48).

Dalla lettura comparativa dei due codici è chiaro che il CIC83 presenta la materia in modo molto più pastorale spostando la sua attenzione sugli elementi di contenuto che fanno parte del mistero di Cristo: rispondendo chiaramente alla teologia del Concilio Vaticano II, regola una partecipazione maggiore di tutto il Popolo di Dio nella missione di annunciare il Vangelo.

Rimane un dubbio riguardo alle nuove realtà familiari. Oggi la famiglia appare divisa, soggetta a cambiamenti, come risultato del divorzio e delle separazioni. La situazione delle famiglie, così chiamate «allargate» presenta una sfida al diritto, in quanto il rapporto tra i diversi membri è diverso. Come, quindi incorporare queste realtà all'ordinamento giuridico?

4. L'attività missionale della Chiesa (cann. 781-792)

4.1 *Quadro sinottico*¹⁸

I Attività missionaria	Concetto	786	La Chiesa è impiantata... dove ancora non è stata radicata... fino a quando siano dotate di forze sufficienti	
II Soggetti	Principio generale	781	Tutta la Chiesa è missionaria	
	Romano Pontefice Collegio dei Vescovi	782	§1	La suprema direzione e coordinamento delle iniziative e delle attività missionarie della cooperazione per le missioni
I SINGOLI VESCOVI		791	AD EXTRAM	§2 Sollecitudine per la Chiesa universale
				1° si promuovano le vocazioni missionarie;
				2° deputare un incaricato delle missioni;
				3° giornata annuale per le missioni;
				4° ogni anno un contributo per le missioni.
		792		Collaborazione delle Cc.Ee.
		790	AD INTRAM	promuovere le iniziative missionarie
				§1 dirigere nella propria Chiesa parti- colare.
				coordinare Accordi con i religiosi
			§2	Giurisdizione Su di tutti i missionari

¹⁸ In quanto questa sezione è interamente nuova non possiamo fare un paragone in un quadro comparativo con il CIC17.

III Il cammino della fede	I religiosi	783	Obbligo di contribuire secondo il modo proprio.	
			Inviati dall'autorità ecclesiastica competente	
	Missionari	784	autoctoni o no sia chierici secolari, sia membri degli IVC o SVA, sia altri fedeli laici	
	Catechisti	785	Concetto e missione dei catechisti I catechisti siano formati...	
		787	§1	Non credenti: perché, si aprano loro le vie per l'annuncio evangelico.
			§2	Istruire i preparati per l'annuncio
		788	§1	Precatecumenato
			§2	Catecumenato
			§3	D'accordo le regole delle Cc.Ee.
		789		Formazione dei neofiti

4.2 Azione missionaria

Il Titolo II regola ciò che è chiamato «attività missionaria della Chiesa». La prima cosa che dobbiamo dire è che non è una sezione equipollente a quell'attività prevista nel CIC17 nel Capitolo III del Titolo XX, che comprendeva le «missioni parrocchiali o cittadine» in speciali occasioni, che si intendevano comprese nel ministero della predicazione della Parola¹⁹. In questo senso l'attuale Titolo II è interamente nuovo e raccoglie in grande parte i documenti del Concilio Vaticano II, specialmente *Ad Gentes* e *Lumen Gentium*.

¹⁹ Corrisponde all'attuale can. 770.

Il primo capitolo di *Ad Gentes* afferma che l'azione missionaria è propria della Chiesa; che c'è un obbligo di proclamare la salvezza; che questa missione

della Chiesa si realizza attraverso un'azione tale, per cui essa, obbedendo all'ordine di Cristo [...] si fa pienamente e attualmente presente a tutti gli uomini e popoli, per condurli [...] alla fede, alla libertà ed alla pace di Cristo, rendendo loro libera e sicura la possibilità di partecipare pienamente al mistero di Cristo (*AG* 5).

Missione che possiede una dimensione trinitaria in quanto il Figlio che è stato mandato dal Padre, inviò i suoi discepoli ad ammaestrare e battezzare tutti gli uomini, nel nome della Trinità. Missione continuata dalla Chiesa con l'impulso dello Spirito Santo, che la porta a scoprire e a elevare tutto ciò che c'è di buono nel cuore delle persone attraverso il messaggio del Vangelo (*LG* 17).

Come definisce il Concilio le missioni *ad gentes*²⁰? Si tratta di tutte le «iniziative principali con cui i divulgatori del Vangelo, andando nel mondo intero, svolgono il compito di predicarlo e di fondare la Chiesa in mezzo ai popoli ed ai gruppi umani che ancora non credono in Cristo» (*AD* 6b). Due sono per tanto, le finalità di tali missioni: l'annuncio del Vangelo a chi non crede in Cristo e l'impiantare delle nuove comunità. Quest'ultima azione comprende il periodo che va dal primo invio degli araldi del Vangelo fino a che la comunità nuova sviluppa le proprie forze (popolo, gerarchia, vocazioni, vita consacrata, ecc.) e si converte a sua volta in generatrice di nuovi missionari (*AG* 6d).

²⁰ Non entro nella problematica attuale sull'oggetto delle missioni. Tradizionalmente le missioni comprendevano le terre di «pagani», dei non battezzati. Poi si sono estese alle terre non cattoliche. Attualmente, dinanzi al problema della scristianizzazione dei paesi cristiani, comprende tutta la azione che s'indirizza alla creazione di comunità cristiane, non importando il luogo dove esse si svolgono.

4.3 Responsabili

I diversi documenti mettono in risalto, in primo luogo, non solo che la missione appartiene all'identità della Chiesa, ma, anche, che la missione deve svolgersi esprimendo quella stessa identità. L'invio del Signore ai suoi discepoli appartiene alla vocazione della Chiesa di essere sacramento di unità degli uomini con Dio e tra di loro (LG 1a). Senza andare verso l'umanità, la Chiesa sarebbe la Chiesa che Cristo ha voluto.

Tutti i cristiani, incorporati nella Chiesa dal battesimo, devono sentire la responsabilità di fronte al mondo, coltivando uno spirito veramente cattolico, di aiutare l'azione missionaria, innanzitutto con un atteggiamento di fervore evangelico, diventando segni dell'amore di Dio per l'umanità. Da questo spirito sorgerà senz'altro l'appoggio necessario, di preghiere e di mezzi, alle missioni (AG 36). Compito che si stende alla comunità che prega, coopera ed esercita l'attività missionaria (AG 37).

D'altronde, il modo in cui l'annuncio del Vangelo viene offerto agli uomini non può non tener conto delle diverse vocazioni che all'interno della comunità costituiscono la propria ricchezza. Per questo *Ad Gentes* afferma che il compito della Chiesa è lo stesso dappertutto e in ogni situazione. Tuttavia, ci sono differenze nel modo di esercitare questo compito. «Ad ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di disseminare, per quanto gli è possibile, la fede. Ma [...] è tuttavia ufficio del sacerdote di completare l'edificazione del corpo col sacrificio eucaristico» (LG 17).

Riprendendo le affermazioni di LG 23, *Ad Gentes* 29 ribadisce che la sollecitudine per le missioni corrisponde in primo luogo al corpo episcopale, mettendo la Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli alla testa della coordinazione dell'opera missionaria e della cooperazione tra le Chiese. Dicastero che avrà come compito essere stru-

mento dell'azione dello Spirito Santo nel suscitare le vocazioni missionarie (*AG 29*).

Tocca ogni vescovo nella propria diocesi

promuovere, suscitare e dirigere l'opera missionaria nella sua diocesi, con la quale forma un tutto uno, rende presente e, per così dire visibile lo spirito e l'ardore missionario del popolo di Dio, sicché la diocesi tutta si fa missionaria (*AG 38b*).

I laici, nelle terre cristiane, cooperano rendendosi coscienti dell'importanza delle missioni

suscitando delle vocazioni nella propria famiglia, nelle associazioni cattoliche e nelle scuole, offrendo sussidi di qualsiasi specie, affinché il dono della fede, che hanno ricevuto gratuitamente, possa essere comunicato anche ad altri.

Invece, nelle missioni insegnano nelle scuole, gestiscono gli affari temporali, collaborano alle attività parrocchiali ecc. (*AG 41b-c*).

I presbiteri, come collaboratori dei Vescovi e annunciatori del Vangelo, rendono attuale in mezzo ai fedeli lo zelo per le missioni attualizzando continuamente attraverso la predicazione, la catechesi, ecc., il dovere dei cristiani di annunciare la Parola (*AG 39b*).

I consacrati, per conto loro, partecipano alle missioni con la preghiera, in primo luogo, e con l'invio dei missionari. Inoltre sono invitati a domandarsi se possono estendere, d'accordo al proprio carisma, ancora la loro attività alle terre di missione,

se possono lasciare ad altri alcune opere del loro ministero, per dedicare le loro forze alle missioni; se possono iniziare un'attività nelle missioni, adattando, se necessario, le loro costituzioni, secondo lo spirito del fondatore; se i loro membri prendono parte secondo le proprie forze all'attività missiona-

ria; se il loro sistema di vita costituisce una testimonianza al Vangelo, ben rispondente al carattere ed alla condizione del popolo (AG 40c)²¹.

Già il fatto di avere una sezione dedicata alla missione *ad gentes* dimostra un chiaro sviluppo giuridico alla luce della teologia conciliare, specialmente la considerazione della partecipazione di tutte le categorie di fedeli nell'opera missionaria. Un punto che a mio avviso resta importante è che la azione missionaria non pretende esaurire le iniziative dei singoli, ma le lascia al libero impulso dello Spirito Santo nei fedeli.

5. L'educazione scolare e universitaria (cann. 793-821)

5.1 Quadro sinottico

CIC17		CIC83	
Titolo XXI: Dei seminari		(Passato al Libro II – Titolo III – Capitolo I)	
Titolo XXII: Le Scuole		Titolo III: L'educazione cattolica	
1372 §1	Tutti devono essere insegnati	795	Concetto d'educazione
§2	Dovere di educare cristianamente	793	§1 Dovere e diritto dei genitori d'insegnare §2 Diritto di scegliere l'istituzione migliore
1373 §1	Istr. Rel. nella scuola	§2	Diritto ad essere aiutati dalla società civile
§2	Nella scuola media istruzione più completa	794	§1 Dov. e diritto della Chiesa all'insegnamento §2 Dovere dei pastori di provvedere
1374	Non devono assistere ad altre scuole		

²¹ «Si deve assolutamente conservare negli istituti religiosi lo spirito missionario, e, secondo la natura propria di ciascuno, adattarlo alle condizioni odierne in modo che sia resa più efficace la predicazione del Vangelo a tutte le genti». PC 20.

		Capitolo I: Scuole	
		I.a: In genere	
		§1	Importanza della scuola come mezzo
		796	§2 Collaborazione dei genitori con gli insegnanti
		797	Libertà di scelta dei genitori
		798	Dovere dei genitori di provvedere all'educ. Catt.
		799	Dovere dei fedeli nei confronti dei legislatori civili
		II.b: Scuola Cattolica	
		§1	Concetto di scuola cattolica
		803	§2 Fondamento dell'insegnamento
			§3 Il nome di cattolica
1375	La Chiesa ha diritto a fondare scuole di tutti i tipi	§1	Diritto della Chiesa a stabilire delle scuole
		800	
1379 §3	I fedeli devono contribuire alla fondazione sostegno delle scuole cattoliche	§2	I fedeli devono aiutare le scuole cattoliche
1379 §1	Se non ci sono scuole elementari o medie, l'ordinario deve procurare di crearle	802	§1 Responsabilità nel fondare scuole cattoliche
			§2 Creare scuole professionali
1381 §1	La formazione religiosa nelle scuole è soggetta all'autorità ecclesiastica	804-806	<i>Conferenza Episcopale:</i> competete emanare norme di carattere generale

1381 §2	Ordinari locali hanno il dovere diritto di vigilanza sulle scuole		<i>Vescovo diocesano:</i> organizzare in concreto tale disciplina e vigilare
1382	Gli ordinari possono visitare tutte le scuole, oratori,... formazione		vigilare e visitare le scuole cattoliche anche quelle dei membri di istituti religiosi
1381 §3	Compete agli ordinari approvare professori e libri di religione Anche di esigere che siano ritirati		<i>Ordinario del luogo:</i> nominare o approvare, rimuovere gli insegnanti vigilare la dottrina/condotta dei professori
1383	Il superiore non deve sentire le confessioni degli alunni		curare il livello scientifico dell'insegnamento
		801	<i>Moderatore:</i> curare il livello scientifico dell'insegnamento Missione peculiare di alcuni istituti religiosi Capitolo II: Università cattoliche...
1376 §1	Riservata alla S.S. La creazione di università cattolica	807	Diritto della Chiesa ad istituire e dirigere università
§2	Devono avere gli statuti approvati dalla S.S.	808	Titolo d'università cattolica
1377	Senza la facoltà concessa dalla S.S. nessuno può conferire gradi accademici con effetti canonici	809	Distribuzione geografica delle università cattoliche

1378	I dottori possono utilizzare anelli, berretto dottorale... benefici	810	§1 Nomina di professori idonei e retti
			§2 Diritto dell'autorità di vigilare per la dottrina
1379 §2	Fondare un'università se non c'è una con dottrina cattolica	811	§1 Insegnamento della teologia anche ai laici
			§2 Una teologia relazionata alla scienza studiata
		812	Bisogno del mandato
		813	Pastorale universitaria
		814	Equiparazione agli istituti di studi superiori
			Capitolo III: Università ecclesiastiche...
1380 §1	Ordinari devono inviare i preti alle università per studi di teologia, ecc.	815	Fondamento di questi istituti
			§1 Loro erezione o approvazione
		816	§2 Obbligo di avere gli statuti propri approvati per la S.S.
		817	Gradi accademici
		818	Applicazione dei cann. 810, 812 e 813
		819	Alunni
		820	Mutua collaborazione tra i vari istituti
		821	Istituti superiori di scienze religiose

Da uno sguardo veloce su questa sezione del Codice si può notare in primo luogo che nel nuovo ordinamento non compare il capitolo sui seminari, il quale è passato al Libro II. Inoltre, mentre la normativa del CIC17 trattava la sezione dell'educazione nelle scuole e università nello stesso capitolo senza fare troppe precisazioni, nel CIC83 la materia è divisa tenendo conto non solo del livello di educazione ma, anche, di ciò che suppone una visione più aperta verso la società nella quale essa si svolge, tenendo conto, senz'altro, degli sviluppi dell'educazione nella società civile. Vediamo adesso su quali principi, raccolti del Concilio, si presenta l'educazione.

5.2 *Principi generali*

La sezione del Titolo III dedicata all'educazione nella Chiesa è divisa in quattro parti: una introduttiva, la seconda dedicata alla scuola (in generale e la scuola cattolica), e due parti finali dedicate all'insegnamento superiore nelle università (cattoliche ed ecclesiastiche). Nella parte introduttiva vengono presentati tre principi che toccano tutta l'educazione: l'educazione come tale, il diritto alla educazione e il diritto alla educazione cattolica.

5.2.1 Concetto di educazione

Prendendo le mosse dalla coscienza della dignità umana, la Dichiarazione *Gravissimum Educationis* afferma il diritto di ogni uomo all'educazione. Si tratta di un diritto che appartiene alla categoria di diritti «inalienabili», cioè, legati strettamente alla dignità della persona e perciò non oggetto di rinuncia o di privazione (*GE* 1a).

Non si tratta di qualsiasi educazione; deve «promuovere la formazione della persona umana sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene dei vari gruppi di cui l'uomo è membro ed in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere» (*GE* 1b). Affinché l'educazione possa essere armonica, far

crescere nel senso della responsabilità, dello sforzo, ecc., continua il documento, dovrà incorporare tutti gli elementi pedagogici, didattici, psicologici necessari a tale fine. Una tale armonia deve includere necessariamente tutte le dimensioni della persona: fisica, psicologica, morale, intellettuale e spirituale. Non di meno, aggiunge, deve tener conto della dimensione sociale perché una educazione che non aiuti ad un inserimento sociale, nega la possibilità di un contributo positivo alla comunità, un futuro di lavoro e un senso di integrazione sociale (*GE 1c*).

Un luogo speciale è riservato all'educazione nell'ambito morale e spirituale, in modo tale d'offrire la possibilità a ogni bambino di aderire personalmente ai valori della fede e della morale (*GS 1d*).

5.2.2 Diritto all'educazione

Un secondo punto è offerto dal can. 792 che mette in risalto il diritto all'educazione proprio dei genitori. Già *Gaudium et Spes* approfondiva questo tema indicando che la famiglia è scuola di umanità (*GS 52a*). L'educazione familiare che senz'altro si concretizza nella testimonianza di vita dei genitori e in un atteggiamento di dialogo sia nella propria famiglia e verso gli uomini nella società (*GS 52d*). Nelle famiglie, attraverso la presenza dei genitori, i figli sono educati ad assumere la responsabilità riguardo alla propria vocazione (*GS 52a*).

I genitori come cooperatori della grazia e testimoni della fede, afferma *Apostolicam Actuositatem* 11, sono per i figli i primi annunciatori della fede e i primi educatori. Tocca in primo luogo a loro trasmettere i valori della fede e della vita sociale (*AA 11*). Mentre le altre persone, come anche le istituzioni, le autorità civili, ecc., sono da considerarsi coadiutori dei genitori e non possono sostituirsi a loro in maniera assoluta, i genitori sono i detentori di quest'obbligo che nessuno può rimpiazzare (*GE 3a*).

Perciò deve essere difeso il diritto dei genitori non solo a generare la prole ma specialmente di educarla, in modo tale che si possa continuare a generare i figli attraverso la loro educazione (GS 52b).

Il Codice va oltre questo diritto in astratto riconoscendo loro il diritto di ricevere dalla società civile i mezzi concreti affinché i loro figli possano avere questa educazione integrale (can. 793 §2). In qualche maniera se viene riconosciuto il diritto all'insegnamento ma non vengono dati i mezzi per farlo, sarebbe un modo di negarli²². Questi aiuti ai genitori non sono un privilegio, ma un diritto fondamentale e perciò, chi li nega commette un sopruso ed un abuso di autorità.

Questo diritto sull'educazione dei figli è affermato dalla Chiesa, deve però essere coordinato, nell'ambito della scuola, con le regole poste dalla società civile, perché a questa tocca disporre quanto è necessario al bene comune temporale (GE 3b)²³.

5.2.3 Educazione cattolica

Il terzo principio che ci presenta can. 794 §1 è il diritto della Chiesa a occuparsi dell'educazione, perché essa sia riconosciuta come capace di impartire educazione, specialmente l'annuncio della salvezza agli uomini, aiutandoli a

²² Cf. «Comentario al c. 793» in A. BELLOCH POVEDA, ed., *Código de Derecho Canonico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993⁸, 371. Si può vedere anche lo sviluppo presentato da G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo – Roma 2006⁴, 450.

²³ «Rientra appunto nelle sue funzioni favorire in diversi modi l'educazione della gioventù: cioè difendere i doveri e i diritti dei genitori e degli altri che svolgono attività educativa e dar loro il suo aiuto; in base al principio della sussidiarietà, laddove manchi l'iniziativa dei genitori e delle altre società, svolgere l'opera educativa, rispettando tuttavia i desideri dei genitori, fondare inoltre, nella misura in cui lo richieda il bene comune, scuole e istituzioni educative proprie». GE 3b.

raggiungere la salvezza (*GE* 3c). In questo compito, la Chiesa utilizza tutti i mezzi a sua disposizione e, fondamentalmente, quelli che gli sono propri, come la catechesi (*GE* 4a).

In questo campo si deve distinguere il diritto della Chiesa all'insegnamento della religione e il diritto delle Chiesa di avere le proprie scuole. Ambedue diritti, sebbene siano molto chiari per la Chiesa, non sempre vengono riconosciuti dagli ordinamenti civili.

5.3 Osservazioni generali

Risulta evidente dal quadro comparativo tra i due Codici che c'è stato un grande cambiamento. Si percepisce subito un maggiore sviluppo di tutta la materia distinguendo con più chiarezza i livelli d'insegnamento e il diverso ruolo dell'autorità in ognuno di essi.

Un primo punto da mettere in risalto è il cambiamento di atteggiamento verso l'insegnamento in genere e verso la società. Intanto l'insegnamento non si presenta incentrato solo sugli aspetti dottrinali, ma si indirizza ad offrire una formazione integrale, con una visione dell'uomo e della società molto diversa.

Si vede chiaramente il passo dato dalla *Lumen Gentium* e dalla *Gaudium et spes*, come una lente apparentemente nuova da dove guardare la realtà dell'uomo in due società e allo stesso momento destinatario di un messaggio di salvezza. La visione della società è molto più positiva, per quanto nella consapevolezza di una realtà diversificata, di una società di varie culture, in continua crescita, si vedono i bisogni di contare sulle strutture offerte dallo Stato per poter offrire la fede, oppure, di supplire la mancanza di scuole lì dove lo Stato non può raggiungere tutta la popolazione.

Un altro aspetto di questo ultima dimensione è giustamente la distinzione tra Università cattolica e Università ecclesiastica. La focalizzazione dell'attenzione dell'autorità su questo tipo d'istituti significa dare importanza al dialogo con la cultura e, direi ancora, al dialogo tra scienza e

fede dall'interno della cultura. Alla sintesi di fede che ogni cristiano deve fare tra cultura e fede gli viene offerto uno spazio privilegiato che è quello dell'ambito professionale.

A livello universitario, la distinzione tra università cattolica e ecclesiastica, inoltre, offre la possibilità di presentare una normativa che tiene conto di due istituti, a mio avviso, completamente differenti. Come dicevo prima, l'Università Cattolica viene pensata come uno strumento di dialogo con le culture, al servizio delle culture. La preparazione nell'ambito professionale dei cristiani, chiede loro la riflessione profonda sulla cultura, i suoi bisogni e le possibilità di sviluppo concreto. L'Università Ecclesiastica (e la facoltà ecclesiastica), da un'altra parte, più centrata sulla formazione nelle scienze sacre di chi saranno i futuri agenti di pastorale (sacerdoti, religiosi e laici), degli insegnanti e ricercatori, e perché no, della futura gerarchia ecclesiastica, certamente si trova al cuore della missione evangelizzatrice della Chiesa.

Rimane ancora, comunque, un punto che a mio avviso è stato uno sbaglio da parte della commissione redattrice del CIC: il tema del mandato per i professori di scienze sacre stabilito dal can. 812. Mentre si pensava di continuare con la tradizione di più di cento anni nella Chiesa di esigere la missione canonica, per evitare i problemi con alcuni stati anglosassoni, si è cambiato il termine col «mandato». Gli autori che hanno cercato di spiegare questo cambiamento rimandano la materia ad *Apostolicam Actuositatem* n° 24, facendo la distinzione tra le iniziative proprie dei laici assunte dall'autorità ecclesiale e le iniziative proprie dell'autorità alla quale vengono chiamati a collaborare i laici. Alla fine si è adoperata una terminologia sbagliata, perché si intende questo mandato come una istituzione più vicina al *nulla osta* che al mandato come tale. Inoltre, come questa esigenza si applica ai professori che insegnano nelle università ecclesiastiche, che veramente svolgono un compito proprio a nome della gerarchia, si vede che la termi-

nologia anche qui è sbagliata. Il risultato è che ci si deve afferrare ad una frase di *Ex Corde Ecclesiae* per dire che in realtà si tratta di una missione (art. 1 §2)²⁴.

6. Gli strumenti di comunicazione sociale specialmente dei libri (cann. 822-832)

6.1 *Quadro comparativo*

CIC 17 Previa censura dei libri e della loro proibizione		CIC83 Gli strumenti di comunicazione sociale specialmente dei libri	
1384	Diritto della Chiesa alla	822	Pastori usino i mezzi di
§1	censura e proibizione	§1	comunicazione sociale
§2	Libri = pubblicazioni e scritti	§2	Istruire i fedeli nell'uso del MCS
	Previa censura dei libri Senza censura non si pub- blicano	§3	I fedeli devono appoggiare l'attività past.
	Sacre scritture	823	I pastori devono vegliare per evitare abusi
1385	Libri su sacre scritture, e scienze sacre	§1	
§1	Immagini sacre, foglietti devozionali	§2	Dovere di ogni VV e delle C.E.
		824	Per la lic. è l'ordinario del domicilio o della pubblicazione
		§1	
§2	Licenza dell'Ordinario proprio o della pubb.	§2	Libri = scritto da divulgare pubblicamente
			Sacre Scritture approvati dalla SS o C.E.
§3	Religiosi inoltre la licenza del sup. maggiore	825	Lo stesso per traduzioni in lingua vernacola
		§1	

²⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Ex Corde Ecclesiae*, sulle Università Cattoliche, 15.08.1990, *AAS* 82 (1990) 1476-1509.

1386 §1	Chierici o religiosi non possono pubblicare o dirigere i giornali senza licenza	§2	Lic. della C.E. per preparare versioni insieme a fratelli separati con note
§2	In quelli contrari alla chiesa nemmeno i segl.	826 §1	Libri liturgici
1387	Senza lic. della Cong. De ritos non si può pubblicare niente della canonizzazione	§2	Riedizioni e traduzioni libri liturgici, bisogna conformità col originale = ordinario
1388 §1	Senza lic. dell'ordinario pub. Indulgenze	§3	Lic. dell'ordinario per libri di preghiere
§2	Lic. della SS pubblicare opere con indulgenze	827 §1	Approv. Dell'ordinario per catechismi
1389	Non si possono pub. Colec. di decreti	§2	Nelle scuole solo libri approvati
1390	Libri liturgici devono concordare con edizioni approvate	§3	Si raccomanda sottomettere all'ordinario i libri su scienze sacre per l'approvazione
1391	Versioni vernacole delle Scritture senza approvazione della S.S.	§4	Nelle chiese non si vendano libri che non siano approvati
1392 §1	Approvazione dell'originale non vale per le riedizioni	828	Riedizioni di decreti d'una autorità solo con la sua autorizzazione
§2	Articoli separati non hanno bisogno di lic.	829	Approvazione vale solo per testo originale
1393 §1	Censori della curia	830 §1	C.E. può elaborare elenco di censori
§2	Non devono vedere le persone ma l'opera	§2	Il censore solo deve vedere l'opera
§3	Scelti secondo scienza e prudenza	§3	Giudizio e licenza per scritto
§4	Deve dare giudizio scritto	831 §1	Senza causa giusta non scrivere in giornali che attacchino la Chiesa
§5	Deve rimanere anonimo il censore	§2	C.E. da norme affinché chierici e religiosi partecipino in radio o TV su questioni dottrinali

1394	La licenza per scritto e va	Capitolo I: Della proibizione di libri
§1	impressa	
§2	Il rifiuto di licenza deve essere fondato	832 I religiosi hanno bisogno di lic. del superiore
1395	Chi è competente per la	
§1	proibizione	
§2	È ammissibile ricorso contro la proibizione	
§3	Anche l'Abate e il superiore maggiore per i loro sudditi	
1396	Proibizione della S.S. vale per tutto il mondo	
1397	Dovere di denuncia dei	
§1	libri pericolosi	
§2	Denuncia con nome del libro e fondamento	
§3	Denunciante rimane anonimo	
§4	Ordinario e presbiteri vigilare sui libri	
§5	Casi difficili giudicati dalla S.S.	
1398	Proibizione = non	
§1	pubblicabile	
§2	Non si pubblica senza correzioni	
1399	Quali libri sono proibiti	
1400	L'uso dei libri proibiti solo a studiosi	
1401	Proibizione non affetta cardinali, vescovi	
1402	Ordinario può concede lic.	
§1	per leggere libri	
§2	Non conceder lic. senza giusta causa	

1403	Il permesso è per certi
§1	libri
§2	Devono conservare con cura i libri
1404	I venditori non vendano mat. Osceno
1405	La lic. non cancella
§1	evitare i libri malefici
§2	Ordinario avvertano del male di quei libri

Dal quadro comparativo si evince la differenza nella quantità di materia trattata. Di fatto la normativa del CIC17 include tutta la materia sui libri proibiti che il CIC83 abbandona. Certamente resta l'obbligo morale di evitare tutto ciò che possa essere d'intralcio alla fede, ma il CIC83 sembra prendere nota di una società multiculturale che chiede e offre una variata materia di lettura che esige un atteggiamento di apertura culturale da parte dei fedeli.

Come abbiamo visto riguardo alle università, seguendo le tracce presentate dal Concilio, di dialogare con la cultura del momento per trasmettere la fede, per imparare da chi non crede quali siano le sue aspettative, il suo modo di vedere Dio e la Chiesa.

Non possiamo tralasciare, però, che la maggioranza dei canoni di questa sezione, nonostante il titolo, sono un adattamento della normativa anteriore. Solo il can. 822 è il risultato diretto della teologia presentata da *Inter Mirifica*, la dichiarazione che tratta sugli strumenti di comunicazione sociale. I cann. 825 e 826 presentano tracie di *Dei Verbum*, *Sacrosantum Concilium* e altri documenti conciliari.

Possiamo notare come il titolo IV del CIC, possa risultare anacronistico: accanto ai potenti mezzi di comunicazione sociale di cui si dispone oggi, in pratica, nel titolo, si parla in modo prevalente dei libri. Ciò appare ancora più dissonante se si considera che oggi sempre meno persone leggono e sempre più persone fanno uso dei mezzi

di comunicazione, quali, per esempio, la televisione oppure la radio. Nasce il problema della possibilità di controllare veramente l'uso di alcuni mezzi di comunicazione sociale come l'uso di Internet o delle reti sociali. Ovviamente la corrispondenza al contenuto genuino della fede dei libri è molto chiara e facile da controllare, ma manca una reale possibilità di controllo per tutti gli altri mezzi²⁵.

Certamente non si può esigere, con un senso a-storico, dalle Commissioni di tenere conto di mezzi che all'epoca erano ancora o sconosciuti o in fase di sperimentazione. Se teniamo conto di ciò che hanno significato in questi anni i progressi effettuati nella TV digitale, nelle comunicazioni via computer, nel cambiamento di rapporti stabiliti dalle reti sociali, risulta evidente che oggi questa sezione sembra almeno obsoleta.

Conclusioni

Alla fine di questa esposizione possiamo affermare che il Libro III del CIC83, paragonato con i Titoli XX-XXIV del CIC17, rispecchia veramente il Concilio Vaticano II. Sebbene in alcune parti, come abbiamo visto, la normativa appare simile, la teologia sottostante permette una interpretazione diversa, come appare chiaramente nei canoni introduttivi.

In questa teologia conciliare si distaccano alcuni punti che, a nostro avviso, sono la chiave di volta per il cambiamento di questo libro. In primo luogo l'ecclesiologia proposta da *Lumen Gentium*, nella quale appare chiaramente la nozione della Chiesa come mistero, aperta a tutti gli uomini, perché è l'umanità ad essere chiamata al Popolo di Dio, proponendo, quindi, una tensione verso gli uomini non indifferente, che non gli permette un ritorno ad una ecclesiologia autoreferenziale.

²⁵ Cf. A. URRU, «La funzione di insegnare» (cf. nt. 14), 670.

Quest'apertura è possibile perché il Concilio ha riflettuto profondamente sul mondo, non come l'insieme delle forze che si oppongono all'azione di Dio, ma anche come il terreno dove Dio agisce, dov'è possibile esaminare i segni dei tempi. Il luogo, la storia, permette leggere l'agire di Dio in tutte le cose, perciò la Chiesa deve andare verso il mondo.

Un secondo punto, una seconda idea che pervade tutto il Libro III è l'inclusione nella nuova normativa di tutte le categorie di fedeli. La missione di insegnare non è più vista come una prerogativa solo della gerarchia ma come un compito condiviso da tutti i battezzati, senza che questo possa oscurare le differenze che tra i fedeli ci sono, per le quali, alcuni di questi sono chiamati in modo speciale ad insegnare autoritativamente, con una grazia speciale. Un Popolo, una missione, una sola grazia fondamentale ma diversi membri, diversi ruoli, diverse assistenze dello Spirito Santo.

Un terzo punto legato all'antefatto è il senso della collegialità episcopale. La rottura della stretta relazione che racchiudeva in pratica il vescovo nella sua diocesi, è sostituita dalla sollecitudine di ogni vescovo per la Chiesa universale. Universalità che si riflette, per esempio, nella possibilità che i vescovi possano predicare ovunque. Nondimeno questa universalità si vede nella relazione dei presbiteri al ministero della predicazione ricevuto nell'ordine sacro e non tanto legato alle facoltà per predicare, legata al territorio e al vescovo.

Il Codice, senz'altro presenta alcuni punti che sono da migliorare e adattare alle nuove realtà. Abbiamo messo in risalto alcuni di essi lungo queste pagine, recuperando adesso ciò che significa il nuovo concetto di famiglia o l'enorme influsso che i mezzi di comunicazione sociale, specialmente le reti sociali, oggi hanno su tutti i fedeli. Un altro punto da migliorare, tenendo conto del numero e della varietà di norme nel CCEO sul tema, è l'ecumenismo che è rimasto in una sola norma, molto ristretta, molto limitata a tener conto di chi può regolare la materia. Forse la espe-

rienza guadagnata in questo campo negli ultimi anni può offrire dei criteri equilibrati per sviluppare di più la normativa. In fine, il problema del mandato per i professori di scienze sacre che abbiamo menzionato.

Crediamo, comunque di poter dire che il Libro III è stato un passo in avanti verso una Chiesa del Terzo Millennio che ancora deve seguire camminando.

DAMIAN G. ASTIGUETA, S.J.